

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "FORUM AMBIENTALISTA- ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Forum Ambientalista-ODV", di seguito detta "Associazione" oppure "Forumambientalista" oppure "Forum Ambientalista". L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di contribuire allo sviluppo di un movimento culturale e sociale guidato dalla critica ecologista della produzioni di merci e del mercato – assunti oggi come regolati delle relazioni sociali – e della consapevolezza dei limiti delle risorse e della capacità a carico della Terra. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma, in Via Laurentina, 9/A c/o CESV, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

ARTICOLO 3

L'associazione ha come scopo quello di contrastare il dominio dell'attuale modello di impresa capitalistica, nelle dimensioni nazionali e transnazionali, che si basa sullo sfruttamento degli esseri umani e della natura di cui si distrugge la possibilità stessa di riprodursi come ambiente in cui gli esseri viventi sono inseriti, con il rischio di cancellare le stesse condizioni materiali della vita. L'associazione sostiene l'alternativa di una società in cui i modi di produzione siano inseriti nei cicli naturali corrispondenti ai bisogni sociali che si devono poter esprimere attraverso forme di democrazia partecipata, in modo che

ciascuna persona possa far valere le proprie istanze e realizzare il proprio progetto di esistenza, senza esercitare nessuna forma di sfruttamento e di oppressione degli altri esseri viventi.

L'associazione è per una società in cui i processi decisionali in campo economico, sociale, istituzionale e politico avvengano in forme democratiche e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, delle future generazioni, dei limiti posti dalla natura.

L'associazione si batte contro ogni guerra e ogni forma di violenza, tra gli esseri umani e verso gli altri esseri viventi: la non-violenza e il pacifismo sono valori fondamentali dell'indennità naturale e del modo di agire dell'associazione.

L'associazione riconosce un "debito" morale e materiale verso i popoli del Sud del mondo che hanno sofferto la dominazione coloniale, e oggi quella delle imprese multinazionali, che sfruttano le risorse del pianeta espropriando i popoli nativi delle loro ricchezze materiali e culturali.

L'associazione è contro la globalizzazione, intesa come strumento di penetrazione su scala planetaria del dominio dell'impresa e del mercato che giungono a sfruttare anche la materia vivente e a manipolare la vita, attraverso le biotecnologie.

L'associazione si batte per affermare relazioni tra i popoli basate sull'equità e la solidarietà, per garantire a tutti l'accesso ai beni fondamentali (l'acqua, la terra, il cibo, la salute e l'educazione), il diritto alla salute contro le nocività nei luoghi di lavoro, sul territorio, nella società e si batte contro la discriminazione sessista, diffusa in tutte le culture sia pure con modalità diverse, a causa della quale donne e bambine soffrono di notevoli privazioni.

L'associazione afferma il valore delle diversità culturali che non ledano i diritti della persona, ma che anzi costituiscano ambiti per sviluppare la propria individualità.

L'associazione difende i beni comuni dell'umanità che devono essere sottratti allo sfruttamento e alla mercificazione, e li salvaguarda come patrimonio comune.

ARTICOLO 4

"Forum Ambientalista-ODV" è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- c) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti sulle tematiche della tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed architettonici;
- d) editare opuscoli, libri, riviste, giornali online, cd rom e video sulle tematiche riguardanti lo scopo sociale
- e) prendere tutte le iniziative culturali, informative, editoriali, giuridiche, sindacali e politiche idonee. Essa potrà anche collaborare con associazioni e movimenti avendo finalità analoghe.

- f) avere attenzione alla condizione degli immigrati presenti sul territorio favorendo il loro inserimento culturale, sociale ed economico;
- g) promuovere la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- h) promuovere e favorire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturale ed ambientali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'associazione potrà presentare progetti ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, partecipare a concorsi, provvedere alla realizzazione di attività socioculturali, didattiche e di formazione rivolte ad ogni fascia d'età, direttamente o unitamente ad altri soggetti.

SOCI

ARTICOLO 5

Possono aderire al Forum tutte le persone che ne condividono le finalità e le modalità di organizzazione e funzionamento, anche se iscritte ad altre associazioni. Essendo finalità specifica del Forum quella di costituire un movimento capace di informare, formare e dar vita a pratiche sociali e relazioni alternative al dominio dell'impresa e al mercato, è tra gli scopi dell'associazione promuovere patti e alleanze con altri organismi le cui idealità e modalità operative siano compatibili con quelle del Forum ambientalista. Tali relazioni possono anche assumere la forma di vera e propria partecipazione di soggetti collettivi, enti e persone giuridiche, al Forum Ambientalista, nelle previste forme per l'adesione individuale e compatibilmente con la natura del soggetto aderente.

Le attività del Forum ambientalista sono il modo per far crescere nella società una consapevolezza critica degli stili produttivi di vita e per affermarne di nuovi ispirati ai valori dell'ambientalismo.

ARTICOLO 6

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ARTICOLO 7

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 8

Organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea generale
- ✓ il Comitato di Coordinamento ,
- ✓ il Tesoriere;
- ✓ il Presidente;
- ✓ un comitato tecnico scientifico;
- ✓ il collegio dei revisori;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute purché documentate.

Si possono costituire organismi di lavoro e per singoli progetti, anche mediante convenzioni con enti ed organismi.

Possono costituirsi i Forum Regionali i quali sono dotati degli stessi organi sociali ed hanno le stesse regole di funzionamento del Forum Nazionale.

ARTICOLO 9

All'assemblea partecipano tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa. All'assemblea nazionale partecipano i delegati delle sedi regionali eletti con i criteri fissati, di volta in volta, dal Comitato di Coordinamento. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ordinaria ha il compito:

- a) eleggere gli organi sociali
- b) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Comitato di Coordinamento
- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

L'Assemblea, ad ogni livello, delibera su qualsiasi argomento che sia stato inserito all'origine del giorno dietro richiesta del Comitato di Coordinamento, o di un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal rappresentante legale dell'Associazione almeno una volta l'anno per approvare il bilancio annuale, deliberare su programmi di attività e rinnovare le cariche sociali.

L'Assemblea deve altresì deliberare, nel caso in cui si verificano degli avanzi di gestione in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo, sulle modalità di destinazione degli stessi a favore delle attività dell'associazione.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e quindi chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea nazionale degli associati. Al bilancio dell'Associazione dovrà essere data ogni forma di pubblicità prevista della legge e che il Coordinamento nazionale riterrà opportuna.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal presidente nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal Comitato di Coordinamento mediante invito in forma scritta spedito ad ogni socio, inviato almeno 15 giorni prima con posta ordinaria, oppure reso noto tramite affissione nella sede sociale, oppure inviando via E-mail (posta elettronica), fax, ovvero qualsiasi altro mezzo scritto ritenuto a tal fine idoneo dal Comitato di Coordinamento nazionale.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è altresì convocata dal rappresentante legale dietro richiesta di un decimo degli associati.

Nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

ARTICOLO 11

L'Assemblea straordinaria nazionale delibera sulle modifiche al presente statuto ed è convocata, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente relativamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, dal presidente su richiesta del Comitato di Coordinamento ovvero quando lo richiedano almeno un decimo degli associati indicando le modifiche statutarie proposte.

ARTICOLO 12

Le delibere dell'Assemblea devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che, comunque, rappresenti almeno il voto favorevole del 15% degli iscritti; in caso di Assemblea straordinaria e in caso di delibera di scioglimento dell'Associazione è necessario almeno il voto favorevole del 75% degli iscritti.

Il Comitato di Coordinamento deve comunicare con ogni mezzo utile agli associati il contenuto delle delibere assunte, entro 15 giorni dalla assunzione; gli associati assenti o dissenzienti, possono esprimere parere dissenziente da far pervenire entro 15 giorni dalla assunzione della delibera al rappresentante legale dell'associazione, il quale dovrà convocare un'Assemblea per ridiscutere il medesimo argomento all'ordine del giorno entro ulteriori 30 giorni.

ARTICOLO 13

Il Comitato di Coordinamento nazionale è composto da un numero dispari tra 5 e 9 componenti, definito di volta in volta dall'assemblea dei soci e comunque con un numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile pari al 30% , e ha il compito di eleggere il presidente ed il tesoriere, di dare attuazione alle delibere dell'Assemblea, tenere i contatti con i soggetti esterni all'Associazione, deliberare iniziative proprie dell'Associazione o dare adesioni a quelle proposte da altri nonché sulla convocazione

dell'Assemblea degli associati; compie tutti gli atti spettanti per legge o per il presente statuto.

Il Comitato di Coordinamento può decidere la sostituzione dei propri membri che abbiano fatto richiesta esplicita oppure siano stati assenti senza giustificazione dall'attività del Comitato di Coordinamento e dell'Associazione per oltre sei mesi, mediante il subentro dei primi dei non eletti in occasione dell'assemblea elettiva.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Comitato di Coordinamento delibera a maggioranza semplice dei suoi membri e può invitare qualunque socio ad assistere e partecipare ai propri lavori; il Comitato di Coordinamento può ripartire tra i propri componenti specifiche deleghe a seguire determinati progetti e/o settori di intervento con impegno di riportare al Comitato di Coordinamento che rimane l'organo competente a decidere della attività sociale.

Spettano al Comitato di Coordinamento i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'Assemblea degli associati.

I suoi componenti durano in carica un esercizio sociale e i nominati sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 14

Il rappresentante legale, nominato dal Comitato di Coordinamento tra i suoi membri con qualifica di Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e riscuote tutti i valori dovuti all'Associazione. Convoca le assemblee degli associati, dispone gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente viene eletto ogni tre anni dal Comitato di Coordinamento ed ha i compiti di segreteria politica dell'Associazione, rappresenta l'Associazione a tutti i livelli, convoca e presiede il Comitato di Coordinamento.

La carica è gratuita ed è rieleggibile fino a due volte.

ARTICOLO 15

Il presidente ed il tesoriere sono depositari dei fondi sociali e sono responsabili di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne rispondono al Comitato di Coordinamento e all'Assemblea.

Il presidente ed il tesoriere possono operare su ogni conto bancario o postale su cui siano depositati i fondi sociali, prelevando e depositando somme e firmando assegni e i postagiro.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

ARTICOLO 16

Sono associati le persone la cui domanda di ammissione è accettata dal Comitato di Coordinamento.

L'associato è tenuto, all'atto dell'ammissione, al versamento della quota associativa così come determinata annualmente dal Comitato di Coordinamento.

Gli associati possono essere esclusi dall'associazione se assumono un comportamento contrario allo statuto dell'Associazione ed ai suoi scopi.

L'ammissione è deliberata a maggioranza dal Comitato di Coordinamento, comunicando in caso di diniego alla domanda, la motivazione del diniego stesso, mentre l'esclusione viene deliberata a maggioranza dall'Assemblea.

È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti all'inizio di ogni anno solare al pagamento della quota stabilita.

Essi decadono per dimissioni o qualora non abbiano partecipato all'attività dell'Associazione per un anno e non abbiano provveduto al pagamento della quota.

La decadenza dell'associato è deliberata a maggioranza dal Comitato di Coordinamento.

Nel caso insorgessero controversie relative alle delibere di ammissione, decadenza ed esclusione, queste saranno decise da un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati uno dal ricorrente, uno dal Comitato di Coordinamento ed uno designato dal presidente del Tribunale con ruolo di presidente.

L'attività degli associati a favore dell'Associazione non può essere in nessun caso retribuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e solo se deliberate dal Comitato di Coordinamento prima della loro effettuazione.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo intrattenuto con l'associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 17

COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 18

COMITATO SCIENTIFICO

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Comitato Scientifico, fissandone di volta in volta il numero, che ha funzione di orientamento culturale e di proposta sia nei confronti del Comitato di Coordinamento che dell'assemblea generale. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un coordinatore.

ARTICOLO 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.